



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2022, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

**emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Trescore Balneario (BG)**  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi  
sull'ordinamento degli enti locali;



vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota del Sindaco di Trescore Balneario BG (prot. n. 18758 del 22 settembre 2022), pervenuta a mezzo pec ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 43 in data 22 settembre 2022, con cui è stato richiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

Udito il Relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del Comune di Trescore Balneario (BG) ha formulato una richiesta di parere in materia di *incremento dell'indennità del sindaco* ai sensi dei commi 583 e 585 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021. In particolare, ha chiesto se l'incremento dell'indennità di funzione (nelle misure indicate dal comma 584), per gli anni 2022 e 2023, debba avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005 oppure se debba essere preso come riferimento l'importo del D.M. 119/2000 senza applicare detta riduzione del 10%.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### **1. Ammissibilità.**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i

criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune istante che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica. L'attività consultiva, infatti, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (*ex multis* deliberazione n. 309/2018/PAR; n. 108/2018/PAR; n. 99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale. Pertanto, la Sezione si limiterà ad affrontare la questione, generale ed astratta, relativa all'interpretazione della normativa di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti alla legittimità degli atti eventualmente posti in essere dall'ente.

## **2. Merito.**

Il quesito in esame trova la sua soluzione nella lettura delle fonti normative che disciplinano l'indennità di funzione da attribuire agli amministratori locali. In particolare, in primo luogo, viene in rilievo l'art. 82 TUEL che, per la fissazione dei parametri da applicare in sede determinazione di detta indennità, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (comma 8).

Come ricordato dall'ente, il DM a cui rinvia il TUEL è il n. 119 del 2000 che, appunto, fissa le indennità di funzione in parola differenziandole a seconda del ruolo svolto dall'amministratore (ad es. sindaco o assessore) e della dimensione demografica dell'ente locale di appartenenza.

Le indennità di funzione determinate alla stregua di detti parametri, tuttavia, in ossequio ad interventi di c.d. *spending review* sono state rideterminate; tra detti interventi, come ricordato dal Comune istante, c'è l'art. 1, comma 54, della l. n. 266/2005 che ha decurtato dette indennità nella misura del 10%.

La Magistratura contabile ha affermato a chiare lettere che la riduzione in discorso ha carattere strutturale (C. Conti, Sez. riunite in sede di controllo con deliberazione n. 1/2012 e, successivamente, C. Conti, Sezione delle Autonomie, del. n. 24/SEZAUT/2014/QMIG; nonché, più recentemente, C. Conti, sez. contr. Liguria, del. n. 53 /2021/PAR del 2 aprile 2021).

Il carattere "strutturale" di questo taglio lineare ha trovato conferma, anche se in via espressa solo con riferimento ai comuni sotto i 3000 abitanti, nel D.M. del Ministero degli interni del 23 luglio 2020, dove all'art. 1, con riferimento alle "misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119", viene precisato che, comunque, resta "ferma (..) la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

Non si pone in contrasto con il quadro normativo e interpretativo sin qui delineato, nemmeno la nota del MEF - RGS prot. n 1580 del 5.1.2021 (indirizzata all'ANCI) laddove afferma che "i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza". L'espressione "la pregressa indennità di funzione attribuita", infatti, presuppone il concetto di una "attribuzione" in ragione dei parametri vigenti, inclusi i tagli lineari strutturali.

Da ultimo, si aggiunga che l'interpretazione del quadro normativo sin qui delineato trova un ulteriore riscontro nei valori indicati dal Ministero dell'interno con la nota metodologica del 30 maggio 2022 sul "*Riparto del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali dei comuni*

delle Regioni a statuto ordinario. Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021" (cifra Tabella 1 di cui all'allegato A).

In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, si deve ritenere che l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 301.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, esprime il seguente parere: *«l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 301.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005».*

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2022.

Il Relatore  
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente  
(dott.ssa Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

20 ottobre 2022

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)

